



Prot: si veda segnatura:xml

PROCEDURA PER RILASCIO RAPPORTO DI SINISTRO STRADALE

In relazione alla richiesta pervenuta a questo Comando di Polizia Locale, ai sensi della normativa vigente¹, al fine di agevolare la relativa procedura, si invita la S.V. a provvedere alla formalizzazione della medesima mediante accredito al portale istituzionale <u>www.incidentistradali.com</u>

Dopo aver effettuato l'accesso, procedere con la funzione "nuova richiesta" e individuare la pratica di sinistro mediante l'inserimento:

- comune di Cervia;
- data dell'evento;
- sequenza alfanumerica relativamente alla targa di un veicolo coinvolto.

Nell'eventualità non vi fosse alcun veicolo "targato" coinvolto nel sinistro, contattare l'ufficio infortunistica al n. 0544/979295.

A procedura ultimata, il sistema informatico fornirà il modulo di *richiesta acquisizione pratica relativa ad incidente stradale* corredato del numero di protocollo riconducibile al fascicolo del sinistro nonché il codice univoco di pratica, il quale dovrà essere debitamente compilato e inoltrato, unitamente alle copie dei documenti dei richiedenti e/o degli aventi diritto ed eventuali deleghe e/o procure speciali, all'indirizzo email: infortunistica@comunecervia.it.

Una volta che, lo scrivente ufficio infortunistica avrà verificato e valutato in maniera positiva la condizione dei richiedenti, aventi diritto, procederà alla relativa convalida della pratica sulla sopra citata piattaforma informatica. Quando la pratica di sinistro sarà stata definita dagli operatori, l'interessato riceverà all'indirizzo e-mail utilizzato per l'accredito, il relativo link utile al download della documentazione oggetto di accesso.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito

Cordiali Saluti.

Assistente capo di Polizia Locale RIGONI Tullio

¹ Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 352, del 27/06/1992, adottato ai sensi dell'art. 24/2° della L. 241/90 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi) - Art. 11 D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Codice della Strada) e art. 21 Reg. Esec.- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241) - D.P.R. 184 del 12/4/2006 (Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi) - D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali.